

**ORGANISMO BILATERALE TERRITORIALE
SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI
ROMA E LAZIO**

STATUTO

**Articolo 1
Costituzione**

Conformemente a quanto previsto dall'art. 66 del CCNL per le imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi del 19 dicembre 2007 e successivi accordi di rinnovo, è costituito dalle associazioni datoriali LEGACOOPSERVIZI LAZIO, FEDERLAVORO/CONFCOOPERATIVE LAZIO, AGCI SERVIZI LAZIO, UNIONSERVIZI CONFAP I LAZIO, ANIP-CONFINDUSTRIA in rappresentanza delle imprese associate operanti sul territorio, e dalle organizzazioni sindacali territoriali di FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTRASPORTI, l'Organismo Bilaterale Territoriale Servizi Integrati/Multiservizi della Regione Lazio, di seguito denominato "O.B.S.I. LAZIO".

**Articolo 2
Natura**

O.B.S.I. LAZIO ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

**Articolo 3
Durata**

La durata di O.B.S.I. LAZIO é a tempo indeterminato.

**Articolo 4
Sede**

O.B.S.I. LAZIO ha sede nel comune di Roma, fatte salve modifiche assembleari.

**Articolo 5
Soci**

Sono soci di O.B.S.I. LAZIO le articolazioni territoriali delle associazioni nazionali stipulanti il CCNL per le imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi, come indicate all'articolo 1 del presente Statuto.

**Articolo 6
Scopi**

O.B.S.I. LAZIO costituisce lo strumento per svolgere e realizzare le attività individuate dalle parti costituenti come precisate all'art. 1, ovvero da specifiche intese applicative di materie delegate dalla legge alle parti medesime o agli organismi bilaterali.

A tal fine, O.B.S.I. LAZIO attua ogni utile iniziativa nell'ambito del proprio territorio e, fra le altre:

- a) programma e realizza approfondimenti e relazioni sul quadro economico del settore e dei comparti e sulle relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini/rilevazioni ed elaborando stime e proiezioni;
- b) provvede al monitoraggio ed alla rilevazione dei fabbisogni professionali e formativi del settore, elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale - anche in relazione a disposizioni legislative regionali, nazionali e comunitarie ed all'uopo collaborando con i soggetti competenti - finalizzate a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
- c) predispone e/o coordina schemi formativi per specifiche figure professionali, al fine del migliore utilizzo della formazione;
- d) cura la raccolta e l'invio dei dati di competenza all'Organismo nazionale;
- e) organizza ed attua l'Osservatorio del settore, con le competenze e modalità di azione che saranno individuate, allo scopo di contribuire alla qualità, regolarità, sicurezza del lavoro e delle prestazioni, provvede alle relative verifiche nel caso in cui i soggetti appaltanti indichino gare con basi d'asta non congrue o meccanismi che compromettano la congruità e regolarità dell'appalto.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

f) in relazione agli adempimenti di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e con riferimento alle specificità e peculiarità del settore promuove approfondimenti per la concreta attuazione della legge nonché per piani di sicurezza, per la formazione dei responsabili aziendali e dei R.L.S.;

g) supporta e integra le funzioni di controllo degli Enti competenti, svolgendo un ruolo di verifica, controllo, monitoraggio e raccolta dati e verbali che si effettuano nelle procedure di cui all'art. 4 del CCNL di categoria (cambio di appalto) su tutto il territorio e ne invia copia all'ONBSI nazionale;

O.B.S.I. LAZIO svolge inoltre ogni altro compito allo stesso demandato dalla contrattazione collettiva nazionale e territoriale e da specifiche intese sottoscritte dalle parti costituenti per l'attuazione delle norme di legge.

La partecipazione alle attività e/o l'utilizzazione dei servizi prodotti dall'Organismo da parte delle imprese e dei lavoratori è condizionata all'applicazione del ccnl di categoria stipulato dalle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali comparativamente più rappresentative ed all'effettivo e completo adempimento degli obblighi contributivi (comprovato nell'arco di almeno 12 mesi precedenti) nei confronti dell'Organismo stesso.

Articolo 7 **Strumenti**

Per la miglior realizzazione dei propri scopi istituzionali, O.B.S.I. LAZIO potrà avviare, partecipare e/o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto o indiretto ne permetta e/o ne faciliti il raggiungimento, anche costituendo e/o partecipando a soggetti terzi (enti, istituti, associazioni, etc.) su apposita delibera dell'Assemblea.

L'istituzione di eventuali organismi interni e/o funzioni stabili preposti al perseguimento di scopi sociali previsti dall'art. 6 è deliberata dall'Assemblea che ne regola, ove opportuno, il funzionamento con appositi regolamenti o istruzioni.

Articolo 8 **Finanziamento**

O.B.S.I. LAZIO è finanziato attraverso i contributi versati dalle aziende e dai lavoratori secondo quanto previsto dal CCNL per le imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi del 19 dicembre 2007 e successivi accordi di rinnovo entro i limiti e le modalità definiti dalle parti sociali e da eventuali ulteriori risorse definite nella contrattazione territoriale.

Articolo 9 **Organi di O.B.S.I. LAZIO**

Sono organi di O.B.S.I. LAZIO:

- L'Assemblea dei soci
- La Presidenza
- Il Comitato direttivo
- L'Organo di controllo contabile

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Tutte le cariche sono elettive, hanno la durata di tre esercizi finanziari e permangono sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio.

I nuovi componenti degli Organi debbono essere designati dalle Organizzazioni stipulanti entro i 30 giorni antecedenti la loro scadenza.

La funzione di componente degli Organi statuari ha termine anche nel caso in cui la designazione venga revocata dal socio che l'aveva espressa, ovvero in caso di decadenza e/o di dimissioni, ovvero in caso di perdita dei requisiti di moralità di cui al penultimo comma del presente articolo.

La decadenza si verifica anche laddove il componente dell'Organo risulti assente senza giustificato motivo per almeno tre riunioni consecutive.

In tal caso, il socio che aveva effettuato la designazione provvede ad una nuova designazione.

I sostituti rimangono in carica sino alla scadenza del mandato in corso.

Tutti i componenti degli organi debbono possedere i requisiti di moralità previsti dall'art. 5, comma 1, lett.d) Dlgs 276/03.

Tutti i componenti degli organi, esclusi i soci dell'Assemblea, debbono aver maturato esperienze professionali coerenti anche in organizzazioni sindacali e/o datoriali per almeno 24 mesi.

Articolo 10 **Assemblea**

L'Assemblea dei soci è composta dai rappresentanti legali delle Organizzazioni costituenti O.B.S.I. LAZIO di cui all'art.1 del presente Statuto o loro designati e/o delegati.

Al fine di garantire il rispetto del principio della pariteticità, ai rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro spetta complessivamente un numero di voti eguale al numero dei voti spettanti complessivamente ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da ripartirsi con le seguenti modalità:

Alle associazioni imprenditoriali spettano n. 15 voti di cui n. 3 all'ANIP-CONFINDUSTRIA, n. 3 all'UNIONSERVIZI CONFAPI LAZIO, n. 3 alla LEGACOOPSERVIZI LAZIO, n. 3 a FEDERLAVORO/CONFCOOPERATIVE LAZIO, n. 3 all'AGCI SERVIZI LAZIO; tale ripartizione potrà essere oggetto di modifiche con delibera assembleare.

Alle organizzazioni sindacali spettano n. 15 voti, di cui n.5 alla FILCAMS-CGIL, n. 5 alla FISASCAT-CISL, n. 5 alla UILTRASPORTI.

Le delibere dell'Assemblea dei soci saranno assunte sulla base dei criteri indicati dall'art. 12, comma 7, del presente Statuto.

Articolo 11 **Poteri dell'Assemblea**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Spetta all'Assemblea di:

- 1) nominare il Presidente ed il Vice Presidente;
- 2) nominare il Revisore Unico con le procedure previste dall'art. 17 qualora ricorrano le condizioni di autonomia – gestione finanziaria;
- 3) nominare, sulla base delle indicazioni delle parti costituenti, i rimanenti dieci consiglieri del Comitato direttivo;
- 4) approvare su proposta del Comitato Direttivo il budget preventivo e il bilancio consuntivo di O.B.S.I. LAZIO;
- 5) approvare all'unanimità il regolamento di O.B.S.I. LAZIO;
- 6) approvare all'unanimità le modifiche statutarie e regolamentari proposte dal Comitato Direttivo;
- 7) adottare le modalità per il governo ed il controllo dei finanziamenti, volte a garantire certezza, parità, trasparenza ed assenza di discriminazione;
- 8) deliberare in ordine agli eventuali emolumenti a favore del Revisore Unico;
- 9) approvare i verbali delle proprie riunioni;
- 10) adottare le decisioni di cui all'art. 7 dello Statuto;
- 11) svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto o che siano opportune per il miglior raggiungimento degli scopi sociali;
- 12) deliberare all'unanimità lo scioglimento dell' O.B.S.I. LAZIO.

Articolo 12 **Riunioni dell'Assemblea**

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte l'anno di cui una entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed una a fine anno per l'approvazione del bilancio preventivo ed eventualmente delle linee guida dei piani di attività.

L'Assemblea si riunisce altresì, in via straordinaria, ogni qualvolta sia richiesto da uno dei soci di cui all'art. 1 o ritenuto opportuno dalla Presidenza, dal Comitato Direttivo o dall'Organo di controllo contabile.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente e, in caso di impedimento, dal Vicepresidente, mediante avviso scritto da inviare, anche per via telematica, almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto ad almeno cinque giorni prima della riunione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

L'Assemblea dei soci, di volta in volta, nomina nel suo ambito il socio che la presiede.

E' nominato, all'interno o all'esterno dell'Assemblea, un Segretario con la funzione di redigere il verbale delle riunioni assembleari.

Le delibere sono valide a maggioranza, con la presenza di almeno il 75% dei soci, salvo quanto previsto all'articolo 11, punti 5, 6 e 12 del presente Statuto.

Delle riunioni di Assemblea viene redatto, a cura del Segretario, il verbale che è firmato dal Presidente e dal Vice Presidente ed approvato nella riunione successiva a quella cui lo stesso si riferisce.

Il Presidente ed il Vice Presidente assistono alle riunioni dell'Assemblea dei soci.

Alle riunioni dell'Assemblea deve essere convocato il Revisore Unico.

Articolo 13 **La Presidenza**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'O.B.S.I. LAZIO e stipula i contratti deliberati dagli organi statutari. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

La Presidenza è composta dal Presidente e dal Vicepresidente che sono nominati dall'Assemblea ordinaria, alternativamente, una volta fra i componenti effettivi rappresentanti i datori di lavoro e la volta successiva fra i componenti effettivi rappresentanti le organizzazioni sindacali dei lavoratori. La Presidenza dura in carica un triennio. Qualora, nel corso del triennio, si debba provvedere alla nomina di un nuovo Presidente o Vicepresidente, questi durano in carica fino alla scadenza del medesimo triennio.

Spetta alla Presidenza di:

- promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e presiederne le adunanze;
- presiedere le riunioni del Comitato direttivo;
- sovrintendere all'applicazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti e istruzioni;
- dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato direttivo;
- svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli vengano affidati dall'Assemblea.

Il Presidente opera di concerto con il Vice Presidente per la convocazione ordinaria e straordinaria dell'Assemblea, nel sovrintendere all'applicazione dello Statuto, per dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Comitato Direttivo.

Nella gestione del patrimonio operano a firma congiunta.

Articolo 14 **Il Comitato direttivo**

Il Comitato Direttivo è composto da dodici componenti, designati dai soci di cui all'art. 1, dei quali sei su designazione delle Associazioni dei datori di lavoro firmatarie e due componenti per ognuna delle Organizzazioni Sindacali FILCAMS - CGIL, FISASCAT - CISL, UILTRASPORTI - UIL.

I componenti del Comitato direttivo sono nominati dall'Assemblea.

Articolo 15 **Poteri del Comitato direttivo**

Spetta al Comitato direttivo di:

- realizzare gli indirizzi relativi all'attività dell'O.B.S.I. LAZIO, formulati da parte dell'Assemblea, compresi i piani preventivi di attività, e sorvegliarne la corretta esecuzione;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- vigilare e coordinare il funzionamento dell'associazione;
- sovrintendere alle attività economiche e finanziarie dell'O.B.S.I. LAZIO;
- proporre all'Assemblea le modalità per il governo ed il controllo dei finanziamenti, volte a garantire certezza, trasparenza ed assenza di discriminazione;
- predisporre il bilancio consuntivo ed il budget preventivo per l'approvazione dell'Assemblea;

- approvare, su proposta della presidenza, la pianta organica dell'O.B.S.I. LAZIO in base alle esigenze operative;
- predisporre eventuali regolamenti/istruzioni dell'Associazione e sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
- approvare i verbali delle proprie riunioni;
- assumere ogni altra iniziativa necessaria e/o utile per il conseguimento degli scopi dell'O.B.S.I. LAZIO.

Articolo 16

Riunioni del Comitato direttivo

Il Comitato direttivo si riunisce di norma ogni due mesi e ogni qual volta sia disposto dal Presidente ovvero richiesto da almeno tre dei propri componenti.

La convocazione del Comitato è effettuata dalla Presidenza con avviso scritto spedito, anche per via telematica, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto ad almeno tre giorni.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Organismo ed in sua assenza dal Vicepresidente.

E' nominato, all'interno o all'esterno del Comitato Direttivo, un Segretario con la funzione di redigere il verbale delle riunioni.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e la relative delibere sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei tre quarti dei presenti.

In caso di parità di voti, l'argomento viene ripreso in esame in una nuova riunione indetta entro i successivi 60 giorni.

In caso di ulteriore parità di voti, la proposta viene ritirata.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Se nel corso del mandato un componente del Comitato Direttivo cessa dall'incarico per qualsiasi ragione come previsto dall'art. 18 comma 6, il Comitato stesso, su proposta della Parte precedentemente nominante, salvo esplicita rinuncia di questa, lo sostituirà mediante cooptazione.

E' peraltro sempre consentito alle Parti stipulanti di provvedere alla sostituzione dei propri rappresentanti anche prima della scadenza del triennio, in qualunque momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta indirizzata alla Presidenza.

Delle riunioni del Comitato Direttivo viene redatto, a cura del Segretario, il verbale che è firmato dal Presidente e dal Vice Presidente e approvato nella riunione successiva a quella cui lo stesso si riferisce.

Articolo 17

Organo di controllo contabile

Il Controllo contabile interno di O.B.S.I. LAZIO è svolto da un Revisore Unico, iscritto al Registro dei Revisori legali.

E' eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il Revisore esercita le attribuzioni e ha i doveri di cui agli articoli 2403, 2404, 2407, 2409 bis del Codice Civile in quanto applicabili. Egli deve riferire immediatamente all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle sue funzioni.

Il Revisore esamina i bilanci consuntivi di O.B.S.I. LAZIO per controllare la corrispondenza delle varie voci alle relative scritture contabili.

Assiste alle riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea.

Articolo 18

Disposizioni generali sulle cariche

Ogni spesa gestionale connessa anche a funzioni e cariche statutarie, dovrà essere oggetto di delibera dell'Assemblea e risultare compatibile con i principi generali di cui al successivo art. 19, comma 3 nonché con i principi dello Statuto dell'O.B.S.I. LAZIO.

Sono rimborsate, con le modalità indicate dal Comitato direttivo, eventuali spese vive sostenute per ragioni di ufficio e su richiesta di O.B.S.I. LAZIO.

Coloro che ricoprono una carica associativa in O.B.S.I. LAZIO devono, nel caso intendano rinunciare a quest'ultima, darne comunicazione scritta al Presidente di O.B.S.I. LAZIO.

La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza dei componenti del relativo organo di appartenenza o, in caso contrario, dal momento in cui lo stesso organo è ricostituito. Se viene meno la maggioranza dei componenti, l'organo si intende decaduto e si procede alla sua ricostituzione secondo le disposizioni previste dalle singole norme.

La rinuncia alla carica da parte del Presidente di O.B.S.I. LAZIO ha effetto immediato se vi è un Vicepresidente. In mancanza, ha effetto dal momento dell'entrata in carica del nuovo Presidente.

In caso di cessazione, per qualunque motivo, del rapporto con la rispettiva organizzazione, il componente dell'Assemblea o del Comitato Direttivo decade automaticamente dalla carica ed è sostituito su proposta della stessa organizzazione.

Allo scopo di evitare interruzioni delle attività degli organi, le cariche di O.B.S.I. LAZIO si intendono, alla scadenza, prorogate fino al rispettivo rinnovo.

Articolo 19

Il Patrimonio di O.B.S.I. LAZIO

Le disponibilità dell'Associazione sono costituite dall'ammontare del finanziamento di cui al precedente articolo 8.

Costituiscono, inoltre, disponibilità dell'Associazione tutte le somme ed i beni mobili ed immobili che per qualsiasi titolo ed anche per lasciti e donazioni (previo ottenimento, occorrendo, delle relative necessarie autorizzazioni di legge), entrino a far parte del suo patrimonio nonché eventuali contributi/erogazioni provenienti dallo Stato e/o da altri soggetti e strutture pubbliche e private, nazionali, internazionali o territoriali. In adesione allo spirito ed alle finalità del CCNL per le Imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi del 19 dicembre 2007 e successivi accordi di rinnovo il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 6 o accantonato - se ritenuto necessario od opportuno - per il conseguimento delle medesime finalità in epoca differita nel tempo.

Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'Associazione, è quello del "fondo comune" regolato per solidale ed irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.

I singoli soci non hanno diritti ad alcun titolo sul patrimonio di O.B.S.I. LAZIO sia durante la vita dell'Associazione sia in caso di scioglimento della stessa o di recesso del singolo socio per qualsiasi causa.

E' fatto espresso divieto durante la vita di O.B.S.I. LAZIO di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Si dispone l'intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota o contributo associativo.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, di O.B.S.I. LAZIO il suo patrimonio sarà devoluto all'ONBSI nazionale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salva sempre eventuale diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 20

Gestione di O.B.S.I. LAZIO

Per le spese di impianto e di gestione O.B.S.I. LAZIO si avvale delle disponibilità nell'ambito di cui all'art. 21. Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, deve essere giustificato dalla relativa documentazione firmata congiuntamente dal Presidente e dal Vice Presidente.

Articolo 21

Bilancio di O.B.S.I. LAZIO

Gli esercizi hanno inizio il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato direttivo provvede alla redazione del budget patrimoniale.

Il bilancio consuntivo, deve essere approvato dall'Assemblea entro il 31 maggio dell'anno successivo.

Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e conto economico accompagnati dalla relazione del Comitato direttivo e del Revisore Unico, nonché il bilancio preventivo, devono essere trasmessi, entro dieci giorni dalla loro approvazione, alle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1 del presente Statuto.

Articolo 22

Liquidazione di O.B.S.I. LAZIO

Nell'ipotesi di messa in liquidazione, i soci costituenti provvedono alla nomina di sei liquidatori, di cui tre nominati dalle Associazioni datoriali datori di lavoro e tre nominati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie. In difetto di tali nomine, trascorso un mese dalla messa in liquidazione, il Presidente del Tribunale provvederà su istanza della parte più diligente.

Nelle more della nomina dei liquidatori saranno sospese tutte le attività ordinarie e straordinarie.

Gli stessi soci determinano, all'atto della messa in liquidazione dell'Associazione, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ai sensi dell'art. 20, ultimo comma, del presente Statuto.

Articolo 23

Foro competente

Ogni eventuale procedimento giudiziario comunque relativo al presente Statuto sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 24

Modifiche Statutarie

Qualunque modifica al presente statuto deve essere preventivamente decisa dalle organizzazioni di cui all'articolo 1 ed approvata dall'assemblea all'unanimità.

Articolo 25

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

